

All' **A.G.R.E.A**

Largo Caduti del Lavoro, 6
40122 BOLOGNA

All' **APPAG Trento**

Via G.B. Trener, 3
38100 TRENTO

All' **ARCEA**

“Cittadella Regionale”- Loc. Germaneto
88100 CATANZARO

All' **ARPEA**

Via Bogino, 23
10123 TORINO

All' **A.R.T.E.A**

Via Ruggero Bardazzi, 19/21
50127 FIRENZE

All' **A.V.E.P.A**

Via N. Tommaseo, 63-69
35131 PADOVA

All' Organismo Pagatore **AGEA**

Via Palestro, 81
00185 ROMA

All' **Organismo pagatore della Regione Lombardia**

Direzione Generale Agricoltura
Piazza Città di Lombardia, 1
20100 MILANO

All' OP della Provincia Autonoma di
Bolzano - **OPPAB**
Via Alto Adige, 50
39100 BOLZANO 2

All' Organismo Pagatore **ARGEA Sardegna**
Via Caprera 8
09123 Cagliari

Al **Centro Assistenza Agricola Coldiretti
S.r.l.**
Via XXIV Maggio, 43
00187 ROMA

Al **C.A.A. Confagricoltura S.r.l.**
Corso Vittorio Emanuele II, 101
00185 ROMA

Al **C.A.A. CIA S.r.l.**
Lungotevere Michelangelo, 9
00192 ROMA

Al **CAA Caf Agri**
Via Nizza 154
00198 Roma

Al **CAA degli Agricoltori**
Via Piave 66
00187 Roma

E p.c. Al **Ministero dell'agricoltura,
della sovranità alimentare e
delle foreste**
- Dip.to delle Politiche europee ed
internazionali e dello sviluppo rurale
- Dir. Gen. delle politiche internazionali e
dell'Unione europea
Via XX Settembre 20
00186 ROMA

Alla **Regione Veneto**
Area Marketing territoriale,
Cultura, Turismo, Agricoltura e
Sport
Coordinamento Commissione
Politiche agricole
Palazzo Sceriman
Cannaregio, 168
30121 Venezia (VE)

A **SIN S.p.A.**
Via Curtatone 4/D
00185 ROMA

Alla **Leonardo S.p.A**
Piazza Monte Grappa, 4
00195 ROMA

Alla **EY Advisory S.p.A**
Via Aurora 43,
00187 ROMA

OGGETTO: Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115

1. Premessa e riferimenti normativi

La presente circolare disciplina le modalità di accesso alla riserva nazionale ai fini dell'attribuzione dei titoli PAC e le relative procedure di verifica e controllo che si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023.

Le principali fonti normative sono:

- Reg. (UE) n. 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio;
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 dicembre 2022;

- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste;
- DM 30 marzo 2023 n. 185145 – modifica/integrazione al DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La circolare è adottata in applicazione di quanto previsto dall'art. 37 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 che stabilisce che *“L’organismo di coordinamento determina con propri provvedimenti, sentiti gli Organismi pagatori, i criteri di controllo e le modalità operative di attuazione del presente decreto, comprese le tempistiche per le istruttorie, anche per quanto riguarda il sistema integrato di cui al Capo II del regolamento (UE) 2022/1172”*.

Le procedure e le tempistiche disciplinate dalla presente circolare sono adottate in considerazione degli adempimenti, obblighi e tempistiche previste dalla regolamentazione UE per il pagamento dei contributi e la rendicontazione dei Fondi.

2. Requisiti di ammissibilità generali per l'accesso alla riserva nazionale

L'accesso alla riserva nazionale avviene mediante l'attribuzione di nuovi titoli agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante l'aumento del valore dei titoli detenuti, fino al valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione, fissato dall'Organismo di coordinamento.

Per accedere alla riserva nazionale, gli agricoltori devono possedere taluni requisiti di carattere generale, di seguito indicati, nonché requisiti specifici propri della singola fattispecie richiesta.

In particolare, ai sensi dell'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087:

- a) l'accesso alla riserva è consentito esclusivamente agli agricoltori in attività ai sensi dell'art. 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e di quanto previsto dalla circolare AGEA prot. n. 12874 del 22 febbraio 2023;
- b) possono presentare domanda di accesso alla riserva le persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda;
- c) ai fini dell'attribuzione dei titoli si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio

dell'anno di domanda;

- d) l'accesso è consentito per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro per ciascuna fattispecie.

Si precisa che sia i requisiti di ammissibilità di carattere generale che quelli richiesti per le singole fattispecie, con particolare ma non esclusivo riferimento al nuovo e al giovane agricoltore, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'attribuzione dei titoli e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda.

Per "momento di presentazione della domanda" si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna.

Al riguardo, con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza previsto sia per il giovane che per il nuovo agricoltore, **per la campagna 2023**, in deroga a quanto sopra previsto, lo stesso deve essere posseduto alla data del **30 settembre 2023**, quale ultima data utile ai fini dell'avvio dei pagamenti della campagna 2023. Si precisa, inoltre, che tale previsione è in corso di inserimento tra le richieste di modifica al Piano Strategico Nazionale proposte dal competente Ministero e che, pertanto, l'efficacia della deroga prevista è comunque subordinata all'approvazione della Commissione.

L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

La verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità e l'eventuale istruttoria da svolgere, anche con l'eventuale documentazione giustificativa che deve essere prodotta dall'agricoltore, è eseguita secondo le modalità e le tempistiche definite al successivo paragrafo 5.

3. Fattispecie di accesso alla riserva nazionale

L'art. 26 del Reg. (UE) n. 2021/2115 e l'art. 12 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 prevedono le seguenti fattispecie di accesso alla riserva nazionale:

Codifica fattispecie	Fattispecie
A	Giovane agricoltore
B	Nuovo agricoltore
C	Contrasto all'abbandono di terre
D	Compensazione di svantaggi specifici
F	Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie

Si riportano di seguito i requisiti di ammissibilità specifici per ciascuna fattispecie.

3.1 Giovane agricoltore (fattispecie A)

Ai sensi dell'art. 4, paragrafo 6, del Reg. (UE) n. 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che è in possesso dei requisiti dettagliati dall'art. 5 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087. Al riguardo, si richiama integralmente la disciplina prevista dalla circolare AGEA prot. n. 35149 del 12 maggio 2023 relativa al giovane agricoltore, che si applica anche alla fattispecie di accesso alla riserva in esame.

In aggiunta, l'art. 13, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che i titoli o gli incrementi di valore dei titoli ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio, salvo quanto previsto dal successivo comma 5 dell'art. 13 dello stesso DM.

Al riguardo, gli Organismi pagatori eseguono controlli a campione negli anni successivi (entro il triennio) a quello di attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale e qualora riscontrino il venir meno del controllo effettivo e duraturo sulla società da parte del giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva, si provvederà alla restituzione definitiva dei titoli ottenuti dalla riserva nazionale o dell'incremento di valore degli stessi alla riserva nazionale nell'anno di domanda in cui è stato violato il vincolo.

A tal fine, gli Organismi pagatori comunicano al Registro Nazionale Titoli, con specifiche funzionalità messe a disposizione in ambito SIAN, i beneficiari nei confronti dei quali si deve procedere secondo quanto previsto dal citato art. 13, comma 4, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

3.2 Nuovo agricoltore (fattispecie B)

In attuazione di quanto previsto dall'art. 4, paragrafo 7, del Reg. (UE) n. 2021/2115, l'art. 6 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che il nuovo agricoltore deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

a) requisito di inizio dell'attività agricola:

inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021 o in qualsiasi anno successivo e presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al Reg. (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al Reg. (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola.

b) requisito anagrafico:

ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla precedente lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda.

c) requisito di istruzione e competenza:

è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda con la quale si chiede l'accesso alla riserva nazionale in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:

- 1) superamento dell'esame di Stato per l'esercizio delle professioni di agronomo e forestale junior, biotecnologo agrario, zoonomo, perito agrario laureato, dottore agronomo e forestale, veterinario, agrotecnico laureato o titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo, di cui all'allegato VI del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, come modificato e integrato dal decreto 9 marzo 2023 del Direttore generale delle politiche internazionali e dell'Unione europea;
- 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;

- 3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Con riferimento al requisito di cui alla precedente lettera **a) - inizio dell'attività agricola**, se il richiedente l'accesso alla riserva nazionale risulta aver svolto attività agricola in un qualsiasi momento anteriormente all'anno 2021, la condizione di ammissibilità non è soddisfatta.

L'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola avviene considerando la data (anno civile) in cui si verifica il primo dei seguenti eventi:

- a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti; Ove sussista l'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese o qualora l'agricoltore risulti comunque iscritto, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale;
- b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
- c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.

Rispetto all'anno civile di inizio dell'attività agricola, l'agricoltore deve soddisfare l'ulteriore requisito di aver presentato domanda di accesso alla riserva in questione non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola.

Inoltre, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, tutte le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII del medesimo DM sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o

per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento

Se, pertanto, il richiedente l'accesso alla riserva nazionale è una persona giuridica, **tutte le persone fisiche che esercitano il controllo sulla persona giuridica** non devono avere praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola, né avere esercitato il controllo su una persona giuridica dedita a un'attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica.

La verifica dell'esercizio del controllo sulla persona giuridica è eseguita utilizzando i criteri riportati nell'allegato VII del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 per le varie tipologie societarie e di seguito riepilogati:

A. SOCIETA' DI PERSONE

A1 Società semplice (s.s.) e Società in nome collettivo (snc)

Esercita il controllo il socio che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società.

Qualora il predetto socio sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

A2 Società in accomandita semplice (s.a.s.)

Esercita il controllo il socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità dalla quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il predetto socio accomandatario sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B. SOCIETA' DI CAPITALI

B1 Società per azioni (S.p.A.), società a responsabilità limitata (Srl) e Società semplificata a responsabilità limitata (S.s.r.l.)

Esercita il controllo il socio che possiede almeno il 30% del capitale sociale e che esercita i poteri di gestione dell'attività di ordinaria amministrazione, alternativamente, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della società. Qualora il predetto socio sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B2 Società unipersonale a responsabilità limitata (srl unipersonale)

Esercita il controllo il socio unico, salvo che lo stesso sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

B3 Società in accomandita per azioni (s.a.p.a.)

Esercita il controllo il socio accomandatario che, indipendentemente dall'entità della quota di capitale posseduta, provvede alla gestione corrente della società e partecipa al processo decisionale per quanto riguarda la gestione (anche finanziaria) della società. Qualora il predetto socio sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

C. SOCIETA' COOPERATIVA AGRICOLA A RESPONSABILITÀ LIMITATA (SCARL)

Esercita il controllo il socio che riveste, alternativamente, la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore unico, Amministratore delegato e comunque ogni altra carica per la quale la vigente normativa civilistica attribuisce il potere di gestione della SCARL. Qualora il predetto socio sia escluso, anche solo parzialmente, dal potere di gestione

ordinario della società, come risultante dal registro delle imprese (visure camerali), da patti parasociali o da qualsiasi altro atto o dato di fatto, il requisito non è soddisfatto.

La verifica che l'agricoltore non abbia praticato in nome e per conto proprio alcuna attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti l'inizio dell'attività agricola della persona giuridica (nel caso delle persone giuridiche per tutti coloro che esercitano il controllo della stessa) è eseguita utilizzando gli eventi sopra elencati utilizzati per la verifica dell'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola di cui all'art. 6, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

La presenza anche di uno solo dei suddetti eventi non consente di ritenere soddisfatto il requisito in esame.

3.3 Modalità di attribuzione e di calcolo dei titoli per le fattispecie giovane e nuovo agricoltore

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva con le fattispecie A e B possono sia ricevere titoli ex novo che incrementare il valore dei titoli già detenuti fino a raggiungere il valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione. Detto valore è calcolato dall'Organismo di coordinamento dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero dei titoli assegnati.

Le specifiche modalità di calcolo dei titoli sono riportate nell'Allegato 1 alla presente circolare di cui costituisce parte sostanziale ed integrante.

Le due fattispecie in esame, insieme alla fattispecie F, sono considerate prioritarie nell'attribuzione dei titoli e, pertanto, tutte le richieste risultate ammissibili devono trovare soddisfazione integrale.

Si precisa, inoltre, che in caso di titoli detenuti in affitto o qualsiasi altra tipologia di cessione temporanea, il beneficiario dell'eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l'affittuario/cessionario avente diritto all'accesso alla riserva nazionale. Conseguentemente, alla scadenza dell'affitto o della cessione temporanea, l'incremento di valore dei titoli è riversato alla riserva nazionale, salvo il caso in cui il contratto si rinnovi entro 30 giorni dalla scadenza del precedente contratto. La perdita dell'incremento del valore dei titoli si verifica anche in caso di rientro anticipato al proprietario rispetto alla scadenza contrattuale.

Ai sensi dell'art. 12, commi 10 e 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie A e B è consentito una sola volta e la richiesta di accesso alla fattispecie A esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla fattispecie B e viceversa, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Inoltre, il ricorso alle suddette fattispecie è consentito una sola volta anche nel caso in cui l'agricoltore presenti una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica/ditta individuale e una richiesta di accesso in qualità di socio di una persona giuridica dedicata all'attività agricola della quale eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di assegnazione di un qualsiasi valore finanziario.

3.4 Contrasto all'abbandono di terre (fattispecie C)

L'accesso alla riserva nazionale per la fattispecie in esame può avvenire per due distinte tipologie di superfici detenute dall'agricoltore richiedente:

a) casistica C1:

superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità. Per tali superfici l'accesso alla riserva nazionale è concesso unicamente qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile;

b) casistica C2:

superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettere a) e b), del Reg. (UE) n. 1305/2013.

La verifica circa l'ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti, l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione attestante l'adesione ai programmi in questione.

3.5 Compensazione di svantaggi specifici (fattispecie D)

Possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori che detengono superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi dell'art. 32, paragrafo 1, lettera c), del Reg. (UE) n. 1305/2013. La verifica circa l'ammissibilità delle superfici in questione è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti, l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione giustificativa.

3.6 Modalità di attribuzione e di calcolo dei titoli per le fattispecie contrasto all'abbandono di terre e compensazione di svantaggi specifici

Gli agricoltori che chiedono l'accesso alla riserva con le fattispecie C e D possono sia ricevere titoli ex novo che incrementare il valore dei titoli già detenuti fino a raggiungere il valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione. Detto valore è calcolato dall'Organismo di coordinamento dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero dei titoli assegnati.

Le specifiche modalità di calcolo dei titoli sono riportate nell'Allegato 1 alla presente circolare di cui costituisce parte sostanziale ed integrante.

Si precisa, inoltre, che in caso di titoli detenuti in affitto o qualsiasi altra tipologia di cessione temporanea, beneficiario dell'eventuale aumento del valore dei titoli è unicamente l'affittuario/cessionario avente diritto all'accesso alla riserva nazionale. Conseguentemente, alla scadenza dell'affitto o della cessione temporanea, l'incremento di valore dei titoli è riversato alla riserva nazionale, salvo il caso in cui il contratto si rinnovi entro 30 giorni dalla scadenza del precedente contratto. La perdita dell'incremento del valore dei titoli si verifica anche in caso di rientro anticipato al proprietario rispetto alla scadenza contrattuale.

L'art. 12, comma 9, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che l'accesso alla riserva nazionale per le fattispecie C e D è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del Reg. (UE) n. 1307/2013 (periodo di programmazione 2015 – 2022). Conseguentemente, se una specifica superficie richiesta in aiuto e ritenuta ammissibile ha ricevuto l'attribuzione di titoli in una qualsiasi campagna, la stessa superficie non può più generare nuovi titoli o determinare l'incremento di quelli già detenuti dall'agricoltore, anche nel caso in cui la superficie

sia stata trasferita e richiesta in aiuto da un altro soggetto. L'accesso alla riserva nazionale si considera avvenuto solamente in caso di assegnazione di un qualsiasi valore finanziario.

Ai fini della corretta applicazione della disposizione sopra citata e, dunque, dell'apposizione del vincolo, **si considera la superficie grafica totale richiesta per l'assegnazione dei titoli, anche se l'attribuzione degli stessi, a causa della mancanza di sufficienti risorse finanziarie per soddisfare la totalità delle richieste presentate, è avvenuta su una minore superficie rispetto a quella richiesta o sia stato attribuito un valore monetario inferiore.**

In altri termini, l'assegnazione di un qualsiasi valore finanziario (indipendentemente dalla sua entità) dalla riserva nazionale comporta che l'intera superficie grafica richiesta sia considerata quale superficie che ha generato titoli e, pertanto, non può più essere utilizzata per ottenere titoli dalla riserva nazionale per le fattispecie in questione.

Solamente qualora la totalità della superficie grafica richiesta non abbia generato l'attribuzione di titoli, la stessa potrà essere utilizzata per richiedere l'accesso alla riserva in una successiva campagna. Le superfici che hanno generato l'attribuzione di titoli sono inserite nel registro dei vincoli, reso disponibile agli Organismi pagatori in formato grafico per lo svolgimento delle istruttorie.

Le richieste risultate ammissibili per le due fattispecie in esame possono essere soddisfatte solamente dopo che sia esaurita l'attribuzione dei titoli per le fattispecie prioritarie (fattispecie A, B e F), nei limiti delle risorse finanziarie che residuano. Qualora tali risorse non fossero comunque sufficienti a soddisfare la totalità delle richieste per le fattispecie C e D, come precisato dai Servizi della Commissione con nota Ares (2018) 3226347 del 19 giugno 2018, si procede all'assegnazione dei titoli con le seguenti modalità:

- per gli agricoltori che chiedono nuovi titoli a partire dalla riserva, il valore di tali titoli deve essere pari al valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione. Tuttavia, il numero di titoli assegnati potrebbe essere ridotto e, quindi, coprire solo una parte della superficie ammissibile detenuta;
- per gli agricoltori già assegnatari di titoli che chiedono l'incremento del loro valore, quest'ultimo può essere aumentato fino al valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione ma in ragione delle risorse finanziarie disponibili può essere anche inferiore al valore medio nazionale.

3.7 Provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie (fattispecie F)

Possono presentare domanda di accesso alla riserva nazionale gli agricoltori che, in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità, hanno diritto a ricevere titoli o incrementare il valore dei titoli già detenuti.

In particolare, il fondamento giuridico della fattispecie in questione è rappresentato dalle decisioni giudiziarie o dai provvedimenti amministrativi aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli attribuiti, compresi la definizione di contenziosi relativi alla disponibilità di superfici necessarie per l'attribuzione dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

Una volta definita la controversia di natura giudiziaria o amministrativa, soddisfatti i requisiti previsti dalla regolamentazione UE e nazionale per l'attribuzione dei titoli e l'ottenimento dei contributi, l'agricoltore può accedere alla riserva nazionale.

Alla luce di quanto sopra, l'acquisto di superfici tramite procedure esecutive **NON** integra la condizione di ammissibilità della risoluzione di controversie aventi ad oggetto fatti rilevanti ai fini dell'attribuzione o del calcolo dei titoli nelle quali l'interessato è direttamente coinvolto.

L'acquisto potrebbe consentire al ricorrente di soddisfare il requisito generale previsto per tutte le altre fattispecie di accesso alla riserva nazionale (detenzione di superfici ammissibili all'aiuto).

L'agricoltore interessato deve presentare la richiesta di accesso alla riserva all'Organismo pagatore competente, allegando il provvedimento amministrativo ovvero la decisione giudiziaria che incide sull'attribuzione o sul calcolo dei titoli. L'Organismo pagatore esegue un'istruttoria preliminare e se ritiene che sussistano le condizioni per l'attribuzione dei titoli, trasmette la domanda con la relativa documentazione ad Agea coordinamento.

3.8 Modalità di attribuzione e di calcolo dei titoli per la fattispecie provvedimenti amministrativi o decisioni giudiziarie

L'agricoltore ha diritto a ricevere il numero e il valore dei titoli conseguenti alla decisione o al provvedimento amministrativo. I titoli calcolati ed assegnati sono ammessi a pagamento a partire dalla campagna nella quale sono assegnati.

4. Costituzione della riserva nazionale e gestione finanziaria

La riserva nazionale è costituita presso l'Organismo di coordinamento nell'ambito del Registro Nazionale Titoli ed è annualmente alimentata, ai sensi dell'art. 12, comma 1, del DM 23 dicembre

2022 n. 660087 dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del Reg. (UE) n. 1307/2013, a:

- a) titoli che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi quelli non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:
 - i) delle norme sull'agricoltore in attività;
 - ii) dei requisiti minimi;
- b) numero di titoli equivalente al numero totale di titoli non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali titoli, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai titoli di proprietà e di valore più basso;
- c) titoli restituiti volontariamente dagli agricoltori;
- d) titoli indebitamente assegnati;
- e) titoli restituiti alla riserva ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, la riserva è utilizzata per assegnare titoli, in via prioritaria, ai giovani agricoltori (fattispecie A), ai nuovi agricoltori (fattispecie B) e agli agricoltori aventi diritto in forza di una decisione giudiziaria definitiva o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità (fattispecie F).

Solamente dopo aver esaurito l'assegnazione dei titoli per le fattispecie prioritarie, il restante plafond disponibile nella riserva nazionale è utilizzato per assegnare titoli alle fattispecie contrasto all'abbandono di terre (fattispecie C) e compensazione di svantaggi specifici (fattispecie D).

Per eseguire l'attribuzione dei titoli, per ciascun anno di domanda è eseguita una riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base non superiore al 3%, salvo ove una percentuale più elevata sia necessaria per soddisfare le esigenze di assegnazione dei titoli alle categorie prioritarie sopra indicate.

Il valore dei titoli da assegnare agli agricoltori dalla riserva nazionale è stabilito dall'Organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei titoli nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno

di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero (superficie titoli) di titoli assegnati.

5. Presentazione della richiesta di accesso alla riserva nazionale e controlli istruttori

L'agricoltore interessato ad accedere alla riserva nazionale deve obbligatoriamente richiedere l'accesso nella domanda unica, secondo le modalità definite dall'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, entro il termine previsto per la presentazione della domanda unica nell'anno di riferimento.

Il procedimento amministrativo della riserva nazionale è di competenza dell'Organismo pagatore che esegue l'istruttoria della domanda di accesso alla riserva nazionale.

Gli Organismi pagatori eseguono i controlli amministrativi automatizzati sul 100% delle domande di accesso alla riserva nazionale, utilizzando a tal fine anche i dati e le informazioni messi a disposizione da AGEA nell'ambito del SIGC.

Con riferimento alle fattispecie A e B, le istruttorie del requisito del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore sono riportate in apposito Registro delle domande di accesso alla riserva nazionale (di seguito Registro DAR) istituito nell'ambito del SIAN.

L'istituzione di tale Registro garantisce la disponibilità e la fruibilità dei dati del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore a tutti gli Organismi pagatori, titolari del procedimento amministrativo della riserva nazionale, e l'esecuzione dei controlli amministrativi incrociati per garantire il rispetto dei vincoli previsti dal DM 23 dicembre 2022 n. 660087.

Nel suddetto Registro DAR viene riportato, tra l'altro, il CUAA della persona fisica "giovane" indicato dal richiedente l'aiuto e il CUAA della persona fisica (legale rappresentante) indicato dal richiedente l'aiuto sul quale sono eseguiti i controlli rispettivamente del requisito del giovane agricoltore e del nuovo agricoltore.

Come sopra rappresentato, la verifica del possesso del requisito di giovane e di nuovo agricoltore è eseguita, ove possibile, in via informatizzata utilizzando i dati disponibili nel SIAN, compresi quelli provenienti da altre pubbliche amministrazioni (INPS, Agenzia delle Entrate, Sistema delle Camere di Commercio o altre) e resi disponibili attraverso specifici interscambi informatici agli Organismi pagatori.

Qualora, per qualsiasi motivo, la verifica informatica del requisito non dia esito positivo, l'agricoltore, anche per il tramite del CAA al quale ha conferito mandato, può dimostrare il possesso del requisito presentando idonea documentazione comprovante l'esistenza dello stesso. La documentazione è presentata all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale, secondo le modalità dallo stesso definite.

Inoltre, **con specifico riferimento al requisito di istruzione e competenza**, sia per il giovane che per il nuovo agricoltore, l'agricoltore deve rendere disponibili all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 43 del DPR 445/2000, le informazioni relative all'Istituto/Ente presso il quale ha conseguito il titolo di studio o ha superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione, la data di conseguimento titolo/superamento dell'esame di Stato, il Comune e la Provincia, nonché, l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, relativo ad un percorso formativo di durata almeno triennale, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale (qualora si avvalga della casistica che prevede tale requisito).

Si rappresenta che i suddetti elementi minimi sono indispensabili all'Amministrazione per verificare l'esistenza della condizione di ammissibilità ed eseguire i controlli sulle dichiarazioni rese in merito al possesso del titolo di studio. Pertanto, la mancata dichiarazione di tali informazioni da parte dell'interessato determinerà l'esito negativo della domanda.

Tutti i dati e le informazioni relativi al requisito di giovane e nuovo agricoltore (insediamento, inizio attività, requisito anagrafico, requisito di istruzione e competenza), nonché il dettaglio delle eventuali anomalie istruttorie rilevate in fase di verifica dei suddetti requisiti, sono resi disponibili nell'apposito Registro DAR a beneficio degli Organismi pagatori, dell'agricoltore e del CAA mandatario.

Anche per le fattispecie C e D la verifica circa l'ammissibilità delle superfici alla riserva nazionale è eseguita dagli Organismi pagatori sulla base dei dati presenti nel fascicolo aziendale dell'agricoltore. Qualora non siano sufficienti le informazioni ivi riportate, l'agricoltore interessato deve rendere disponibile all'Organismo pagatore, secondo le modalità dallo stesso definite, la documentazione attestante l'adesione ai programmi specifici che danno diritto all'accesso alla riserva.

L'esito istruttorio complessivo della domanda di accesso alla riserva nazionale per tutte le fattispecie, comprese le eventuali anomalie che non consentono l'attribuzione dei titoli, è visibile in ambito SIAN, nella sezione dedicata al procedimento amministrativo DAR di ciascun agricoltore richiedente.

Conseguentemente, **l'agricoltore, anche mediante il CAA mandatario, ha l'onere di prendere cognizione dell'esito della verifica dell'istruttoria consultando sia il Registro DAR presente all'interno del proprio fascicolo aziendale informatizzato sia la sezione dedicata al procedimento amministrativo DAR nel suo complesso e di attivarsi, se necessario, entro la scadenza di seguito indicata**, per presentare al competente Organismo pagatore la documentazione comprovante il possesso del requisito o le informazioni minime necessarie – ad esempio per il requisito di istruzione e competenza – senza le quali non è possibile svolgere i necessari controlli da parte dell'Amministrazione.

L'istruttoria di tutte le domande di accesso alla riserva nazionale, per tutte le fattispecie e per tutti i requisiti, sia di carattere generale che specifici per la singola fattispecie, da eseguirsi anche mediante la documentazione che l'agricoltore ha l'onere di rendere disponibile al competente Organismo pagatore, deve essere svolta **entro il 15 febbraio dell'anno successivo a quello di presentazione della domanda di accesso alla riserva nazionale.**

Ciò in quanto l'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale è soggetta ad uno specifico plafond di spesa annuale non superabile che richiede la necessaria preventiva individuazione di tutti i soggetti aventi diritto all'assegnazione, anche ai fini del calcolo della riduzione percentuale lineare del massimale del regime di pagamento di base da eseguire per finanziare la riserva nazionale e soddisfare le richieste di accesso.

Conseguentemente, **eventuali istruttorie eseguite oltre il suddetto termine non producono effetto** ai fini dell'attribuzione dei titoli dalla riserva nazionale per la campagna di riferimento **e le relative domande**, poiché mancanti di una condizione di ammissibilità, **sono rigettate**.

Le procedure di interscambio dati con gli Organismi pagatori concernenti gli esiti istruttori delle domande di accesso alla riserva nazionale sono regolate con separato documento tecnico.

L'elenco dei controlli istruttori cui sono sottoposte le domande di accesso alla riserva nazionale, distinto per fattispecie, è riportato nell'Allegato 2 alla presente circolare.

IL DIRETTORE

(Dott.ssa Silvia LORENZINI)

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n. 82/2005